

Tempo a disposizione e punto di vista dei Comuni

Il nuovo codice prevede alcuni pregi, diverse criticità e qualche disposizione inconsueta

PREVISIONE INCONSUETA: **Nel Q.E. il progettista deve prevedere:** l'importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lett. e), del codice, non soggetto a ribasso; **(art. 204 - valido solo per affidamento a contraente generale – perché ?? costi ??)**

VANTAGGI del nuovo codice

- Reintroduzione delle “riserve”
- Previsione degli allegati, in attesa del Regolamento
- Concetto di semplificazione dei codici

RUOLO DEL RUP E D.L.

► **SI MODIFICANO I RAPPORTI E LE GERARCHIE FRA I SOGGETTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA:**

- Il ruolo del Direttore dei Lavori viene **drasticamente depotenziato nel Codice**, in base ai **nuovi poteri attribuiti al Resp. Unico del Progetto** nella fase esecutiva:
 - **art. 8 Allegato I.2:** “*Compiti specifici del RUP nella fase esecutiva*”;
 - **Allegato II.14) – Il RUP decide, sentito il D.L. (art. 1: Principio del risultato)**

Al RUP sostanzialmente è demandata la **responsabilità della corretta esecuzione dell'opera da realizzare.**

Al D.L. è demandato il compito di rappresentare lo stesso RUP nel cantiere; Quest'ultimo in posizione gerarchica sovra-ordinata rispetto al D.L.

POSSIBILI CRITICITA'

Aumenta il numero di soggetti interessati all'esecuzione dell'opera ► ciò potrebbe essere causa di rallentamento dell'esecuzione dell'opera

Oltre il R.U.P., il D.L. (anche C.S.E.) e COMMISSIONE DI COLLAUDO, si aggiungono:

- Rup della fase di affidamento e Rup della fase esecutiva (Rapporto gerarchico e possibile contrasto tra il RUP ed i R.U.P. di fase ed il D.L.);
- **Collegio Consultivo Tecnico** (art. 215 e segg.) ex per importi sopra-soglia, la competenza alla sospensione dei lavori è disposta dal RUP previo parere obbligatorio del C.C.T. anche per attività di stretta competenza del D.L.: **circostanze speciali (art. 121, co. 3 del Codice);**
- **C.S.E. diverso dal D.L.** (nomina del Direttore Operativo – rapporto di subordinazione con il D.L.) per importo maggiore di 1,0 MLN euro, in presenza di lavori complessi e rischi da interferenza (art. 114, co.4);

► **COMPITI DEL D.L. PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

- La S.A. nomina prima dell'avvio della procedura di affidamento il D.L. (art. 114, comma 2) con i seguenti compiti (art. 1, comma 2 Allegato II.14):
- Rilascio al RUP delle seguenti **attestazioni**, sullo stato dei luoghi con riferimento a: **accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori (lett. a));** **assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto (lett. b));**

La verifica della progettazione (art. 42 Codice) “deve” comprendere anche la presenza dell’avvenuto rilascio da parte del D.L. di tali attestazioni.

- Analoghe attestazioni “potranno” essere richieste dal RUP prima della stipula del contratto;

Conseguenti responsabilità del D.L. al rilascio delle attestazioni (in caso di appalto integrato). Da porre particolare attenzione alla Tavola delle Interferenze (art. 12 allegato I.7)

COMPITI DEL D.L. IN FASE ESECUTIVA

1) COSTO DELLA MANODOPERA PER L/S (art. 41 co. 14 Codice ed art. 41 Costituzione)

Art. 41, comma 14 - 2° e 3° periodo, Codice: (...). “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo (?) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

- Criticità per l’individuazione dell’aggiudicatario (**Posizione ANAC e supporto giuridico del M.I.T.**)
- Verifica di anomalia (Svariati C.C.N.L.)
- **Impatto sulla contabilità da parte del Direttore dei Lavori** (a corpo e a misura);
- Verifica da parte del RUP per l’emissione del Certificato di pagamento

SUBAPPALTO

► L’art. 119 del d.lgs. 36/2023, ripropone senza modifiche, l’art. 105 del Codice del 2016, come modificato dalla **Legge 238/2021** (Legge di adeguamento ai rilievi dell’Unione Europea).

L’art. 119, comma 2 del Codice demanda sostanzialmente alle S.A. il compito di disciplinarne l’istituto: Le S.A. indicano nei documenti di gara le lavorazioni che dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto (previa adeguata motivazione nella decisione a contrarre);

1) LIQUIDAZIONE DIRETTA DELLA S.A. AL SUBAPPALTATORE – SUBCONTRAENTI E COTTIMISTI

Art. 119 Codice:

Comma 2: (...) “L’affidatario comunica alla S.A., prima dell’inizio della prestazione, **per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.** (...).

Comma 11: “La S.A. corrisponde direttamente al SUBAPPALTATORE ed ai TITOLARI DI SUB-CONTRATTI NON COSTITUENTI SUBAPPALTO ai sensi del quinto periodo del co. 2 l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; (è sempre una piccola impresa !!! – dipendenti: < 50 – Fatturato: < 10 MLN €);
- b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la “natura” del contratto lo consente” (“natura” del contratto lo consente ?????)

Il D.L. come procede alla contabilità dei lavori da corrispondere ai sub-contraenti ???
Quali prezzi unitari applica ??? conosce solo l'importo del Sub-contratto????

► lett. b): **INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDI NEI PAGAMENTI**

Articolo 11 del Codice: “Principio di applicazione dei C.C.N. di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”.

Comma 6: “In caso di **INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA** risultante dal D.U.R.C. relativo a “**personale dipendente**” dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di **subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto**, la S.A. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il **SUCCESSIVO VERSAMENTO DIRETTO** agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, **la cassa edile.** (...).

In caso di **RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI** dovute al **personale di cui al primo periodo**, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, **la S.A. PAGA anche in corso d'opera DIRETTAMENTE AI LAVORATORI le retribuzioni arretrate, detrando il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto**”

IL RUP (ovvero il D.L.):

- Come si fa a conoscere **l'importo esatto da trattenere e dopo da versare** agli Enti previdenziali e assicurativi e cassa edile **per i lavoratori impiegati in sub-contratti o a cottimo?** (ciascun lavoratore ha una propria aliquota contributiva: **sgravi totali o parziali contributivi, famigliari a carico, malattia ect;**

- **Analogo discorso per il pagamento “diretto” ai singoli lavoratori utilizzati in sub-contratti o a cottimo !! assegni familiari eventuali cessioni di parte dello stipendio, ect**

2) COSTO DELLA MANODOPERA E RAPPORTI TRA AGGIUDIC. DEI LAVORI E SUBAPPALT.

L'art. 119, co. 12, 3° periodo prevede: “**L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, (...), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.** (...)”

Quali costi della manodopera????:

- **Costi diretti?? o comprensivi dei costi indiretti ????? (spese generali ed utile di impresa);**

- **Costi stimati dalla S.A. o quelli dichiarati dall'Aggiudicatario e giustificati in sede di verifica di congruità?????? ;**

- **Costi previsti dal contratto di subappalto ???????**

3) SUBAPPALTATORE E APPLICAZIONE C.C.N.L.

Art. 11 del Codice:

Comma 2: “**Nei bandi e negli inviti le S.A. indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (...), in conformità al comma 1**”.

Comma 3: “Gli O.E. **possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti “LE STESSE TUTELE” di quello indicato dalla S.A. (...).**”

Comma 5: “Le S.A. assicurano, in tutti i casi, che le “**medesime tutele normative ed economiche**” siano garantite ai lavoratori in subappalto”.

L’ Art. 119, co. 12, 1° e 2° periodo prevede: “**Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve (...) riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi C.C.N.L. del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.**”

Allegato A (Categorie di Opere Generali e Specializzate) – Allegato II.12 sul sistema di Qualificazione delle imprese: **Stessa categoria prevalente di lavori OG1 prevede anche gli impianti !!!**

- **Se si applicano C.C.N.L. distinti fra loro (es. edili ed impiantisti) come si fa a garantire un trattamento economico non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale ???**

► **SUBAPPALTO A CASCATA:** Nel D.Lgs n. 36/2023 **è stato eliminato il divieto generalizzato previsto dal previgente codice** del subappalto a cascata (Prescrizione imposta dall’Unione Europea).

E’ demandato alle S.A. il compito disciplinare l’istituto: **Le S.A. devono indicare nei documenti di gara le lavorazioni che, pur subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.**

► **in assenza di specifici e motivati divieti, si potrà fare ricorso al subappalto “a cascata”.**

Quante ditte possono operare in cantiere ???? **Quante verifiche il D.L. deve effettuare ????**
Contabilità ??????????

Trattandosi di microimprese o piccole imprese anche in questo caso la S.A. deve corrispondere direttamente ai SUBAPPALTATORI A CASCATA l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ????

► **AVVALIMENTO NECESSARIO O QUALIFICANTE E LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALLA DITTA AUSILIARIA A SEGUITO AVVALIMENTO**

L’art. 26 – Allegato II.12 dispone: “Per la qualificazione in gara, **il contratto** di cui all’articolo 104 del codice **deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:** a) l’oggetto, **le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico**”; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento”.

- La S.A. (ossia il D.L.) dovrà verificare il rispetto del contratto di avvalimento sottoscritto tra l’esecutore dei lavori e la ditta ausiliaria (**art. 104, co 3**)

In alcuni casi particolari ???????, **lavori dovranno essere eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria!! Si applicano le disposizioni in materia di subappalto !!!!! (art. 104, comma 3)**

► **CONSEGNA DEI LAVORI** (art. 1, co. 2, lett. c) Allegato II.14)

Il D.L. è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori **all’effettivo stato dei luoghi** (art. 3 – Allegato II.14)

In caso di impedimento o discordanza **non conviene mai procedere alla consegna dei lavori** (consegna parziale, con limitazioni parziali alla esecuzione dei lavori)